

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 028 DEL 26.01.2015

OGGETTO: POLITICHE ABITATIVE – ASSEGNAZIONE DI N. 3 MINIALLOGGI A FAVORE DI NUCLEI COMPOSTI DA MASSIMO 2 PERSONE DI CUI ALMENO 1 DISABILE – ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemilaquindici il ventisei del mese di gennaio alle ore 15,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**POLITICHE ABITATIVE – ASSEGNAZIONE DI N. 3 MINIALLOGGI A FAVORE
DI NUCLEI COMPOSTI DA MASSIMO 2 PERSONE DI CUI ALMENO 1 DISABILE
– ATTO DI INDIRIZZO**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che presso il condominio di edilizia sociale recentemente ristrutturato, sito in via Milano n. 22 , a Chiavazza – di proprietà ATC - sono ancora presenti n. 3 minialloggi privi di barriere architettoniche e destinati a persone disabili, di circa 50 mq adatti a nuclei composti da massimo 2 persone :
 - ⇒ edificio SN3 – int. 1;
 - ⇒ edificio SN4 – int. 1;
 - ⇒ edificio SN5 – int. 1.
- che sia nella graduatoria del Bando generale n. 7 per l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale ai sensi della L.R.3/2010, sia nell'elenco degli aspiranti assegnatari in situazione di emergenza abitativa, non ci sono nuclei con persone disabili cui possano essere utilmente proposti gli alloggi di cui in premessa ;

Dato atto che se il Comune, ai sensi dell'art 12 della LR 3/2012, non provvede all'assegnazione degli alloggi messi a disposizione dall'ente gestore entro 90 giorni dalla comunicazione – termine elevato a 120 giorni per i comuni ad alta densità abitativa - corrisponde alla proprietà il corrispettivo delle spese generali, di amministrazione, di manutenzione ordinaria e fiscali;

Posto che il Comune di Biella sta già corrispondendo a favore dell'ATC dette spese a far data dal 23/09/2014;

Ritenuto:

- vero similmente che nella città di Biella, possano esserci nuclei familiari composti da disabili che si trovino in situazione di emergenza abitativa sebbene non in possesso dei requisiti di cui all'art 3 e 10 della L.R. 2010 e dell'art. 6 D.P.G.R. n. 12/R del 4/10/11, che potrebbero fruire, anche provvisoriamente, per la dura massima di due anni, degli alloggi di cui in premessa;
- che i Servizi Sociali di Biella potrebbero valutare se tra i nuclei in carico ve ne siano almeno 3 con le seguenti caratteristiche:
 - ✓ massimo due persone di cui almeno uno disabile fisico o psichico;
 - ✓ residenti a Biella da almeno 3 anni;
 - ✓ in situazione di emergenza abitativa, anche in deroga alle fattispecie di cui, all'art 6 del Regolamento regionale 12/R del 12/10/2011 in attuazione all'art 10 della L.R. 3/2010, purché in condizioni di particolare urgenza accertate dal Servizio (ospiti da amici o parenti a seguito sfratto, pignoramento, malattia o separazione ecc);

- che in presenza di un numero di nuclei superiore al numero degli alloggi, di dare precedenza ai nuclei composti da entrambi i componenti disabili, ai nuclei con almeno un minore disabile, ai nuclei con almeno un anziano ultrasessantacinquenne disabile, ai nuclei monoparentali dove la disabilità superi il 67%;

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di dare mandato ai Servizi Sociali di verificare se tra gli utenti in carico, ci siano nuclei familiari composti da massimo due persone di cui almeno uno disabile, in situazione di emergenza abitativa per cui sussistano condizioni di particolare urgenza accertate dal Servizio sulla base delle indicazioni di cui in premessa, cui è possibile assegnare, previo specifico progetto socio assistenziale, per un periodo massimo di due anni, ai sensi dell'art 10 comma 5, n. 3 minialloggi siti in Biella in via Milano n. 22 – edificio SN3 – int. 1, edificio SN4 – int. 1, edificio SN5 – int. 1, privi di barriere architettoniche e destinati dall'ente gestore a persone disabili;
 2. di dare mandato , in tale prima ipotesi, al Dirigente dell'Ufficio Politiche Abitative di provvedere ai successivi adempimenti relativi all'assegnazione degli alloggi;
 3. in seconda ipotesi, in caso di mancanza di nuclei familiari composti da massimo due persone di cui almeno uno disabile in carico ai Servizi Sociali, di dare mandato al Dirigente delle Politiche Abitative di indire ire un avviso pubblico destinato a nuclei familiari con le caratteristiche di cui sopra, che si trovino in situazione di emergenza abitativa così come declinata dall'art. 6 del Regolamento regionale 12/R del 12/10/2011 in attuazione all'art 10 della L.R. 3/2010;
 4. di dare atto che in tale seconda ipotesi, il Comune dovrà corrispondere a favore dell'ATC i canoni dovuti ai sensi dell'art 12 della LR 3/2010 fino alla effettiva assegnazione degli alloggi che seguirà all'iter istruttorio dell'avviso e che in tale evenienza si provvederà ad adottare un nuovo provvedimento con la previsione degli oneri a carico del Comune;
 5. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito.
-